

Codice A1703A

D.D. 11 aprile 2017, n. 317

D.M. 17 marzo 2017. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle zone delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 122 del 10 febbraio 2017.

La Direttiva 2000/29/CE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

La Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Inoltre, in particolare:

- l'art. 5, dispone il divieto di introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;
- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto *Popillia japonica* Newman (Coleoptera: Rutelidae);
- l'art. 50, comma 1, demanda ai Servizi fitosanitari regionali
 - lettera a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
 - lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie;
 - lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Il D.M. 17 marzo 2016 "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana" ha definito le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 ha affidato alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni

concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Per i gravi danni che può arrecare l'insetto *Popillia japonica* è inserito tra gli organismi di quarantena (Direttiva 2000/29 CE e lista A2 dell'EPPO) di cui deve essere vietata l'ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee. Gli adulti, che volano da giugno a settembre, sono polifagi e negli Stati Uniti, dove sono presenti da quasi un secolo, si alimentano su oltre 300 specie vegetali tra cui sono comprese piante spontanee, ornamentali, colture di pieno campo, da frutto e forestali. Tra le specie d'interesse agrario si possono ricordare: mais, melo, pesco, soia, vite e molte altre. Negli Stati Uniti venivano stimati già nel 2004 costi di circa 450 milioni di dollari per la lotta all'insetto e per i danni arrecati.

La Determinazione Dirigenziale n. 129 del 10 marzo 2016 "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle zone delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016" aveva definite le misure di prevenzione per le aziende vivaistiche.

La D.D. n. 122 del 10 febbraio 2017 "D.M. 17 marzo 2016. Aggiornamento delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman in Piemonte" ha aggiornato le zone di presenza dell'organismo nocivo nel territorio piemontese.

Le zone delimitate comprendono:

- Zona infestata, l'intero territorio comunale dei comuni di:

Provincia di Novara: Agrate Conturbia, Bellinzago Novarese, Bogogno, Borgo Ticino, Caltignaga, Cameri, Castelletto sopra Ticino, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Novara, Oleggio, Pombia, Romentino, Suno, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia

- Zona cuscinetto, l'intero territorio comunale dei comuni di:

Provincia di Biella: Sostegno, Villa del Bosco;

Provincia di Novara: Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Biandrate, Boca, Bolzano Novarese, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Dormelletto, Fara Novarese, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Invorio, Landiona, Lesa, Maggiore, Mandello Vitta, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno, Nibbiola, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pugno, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, San Nazzaro Sesia, San Pietro

Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio;

Provincia di Vercelli: Borgo Vercelli, Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Serravalle Sesia, Valduggia, Villata;

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VCO): Belgirate, Brovello Carpugnino, Gignese, Stresa;

All'interno di tali zone sono presenti aziende autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 214/2005 produttrici di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra, quindi con rischio di diffusione degli adulti e degli stadi larvali dell'insetto che si sviluppano a spese degli apparati radicali. Inoltre sono presenti aziende produttrici di tappeti erbosi in zolle.

Il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha predisposto un aggiornamento del D.M. 17 marzo 2016 "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana" approvato in via definitiva in data 28 marzo 2017 nella riunione del Comitato fitosanitario nazionale (istituito ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 214/2005), al fine di aggiornare le misure obbligatorie di intervento.

E' indispensabile fin da subito che le aziende interessate dal Decreto in via di emanazione, si attivino per l'applicazione di tutte le misure preventive prima della comparsa degli adulti dell'organismo nocivo.

Risulta quindi necessario, nelle more dell'entrata in vigore dell'aggiornamento del suddetto decreto, al fine di prevenire la diffusione del coleottero dalle zone infestate a zone attualmente indenni:

- 1) rendere note le misure e le condizioni (allegato 1) per la coltivazione e movimentazione di piante per le aziende produttrici di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi in zolle ricadenti nelle zone delimitate con la D.D. n. 122 del 10 febbraio 2017;
- 2) definire le modalità e i tempi (allegato 2) per l'esecuzione dei carotaggi per accertare l'eventuale presenza degli stadi giovanili dell'insetto nel terreno di coltivazione;
- 3) definire le modalità delle operazioni di autocontrollo da porre in essere da parte delle aziende produttrici (allegato 3), lo schema di registrazione degli interventi (allegato 4) e lo schema per la registrazione degli acquirenti con destinazione del materiale vegetale al di fuori dall'area delimitata (allegato 5).

Vista D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 41-4515 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031".

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

- 1) di prendere atto, per quanto citato in premessa, della necessità di rendere note le misure e le condizioni per la coltivazione e movimentazione di piante per le aziende produttrici di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi in zolle, ricadenti nelle zone delimitate con la D.D. 122 del 10 febbraio 2017;
- 2) di stabilire che tali misure devono essere applicate a partire dal 15 maggio di ogni anno;
- 3) di stabilire le modalità e i tempi (allegato 2) per l'esecuzione dei carotaggi per accertare l'eventuale presenza degli stadi giovanili dell'insetto nel terreno di coltivazione;
- 4) di definire le modalità delle operazioni di autocontrollo da porre in essere da parte delle aziende produttrici (allegato 3), lo schema di registrazione degli interventi (allegato 4), lo schema per la registrazione degli acquirenti con destinazione del materiale vegetale al di fuori dall'area delimitata (allegato 5);
- 5) di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno pubblicati on line nella sezione dedicata al "Coleottero scarabeide del Giappone (Popillia japonica Newman)" [http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/vigilanza/popillia.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/popillia.htm).

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. Pier Mauro Giachino

Allegato

Le misure devono essere applicate a partire dal 15 maggio di ogni anno

Movimentazione di piante con terra associata originari della zona infestata

Le aziende produttrici di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra **devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 214 del 2005**

Vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di piante con terra associata alle radici;
oppure almeno una ispezione ufficiale

e

Piante in terra e/o vaso	prima della movimentazione eliminare ogni residuo di terra o terriccio dalle radici che possa ospitare stadi giovanili dell'insetto oppure	piante coltivate, durante tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione dotato di protezione fisica totale
piante in vaso	copertura della superficie dei vasi con rete anti-insetto, tessuto pacciamante o altro materiale pacciamante e vasi isolati dal terreno sottostante oppure	piante in vaso con diametro inferiore a 30 cm coltivate su substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo, isolate dal terreno sottostante e prima della movimentazione trattamento insetticida chimico al terriccio realizzato con temperatura di almeno 10°
piante in pieno campo	proteggere la superficie del terreno con rete anti-insetto o tessuto pacciamante per una larghezza pari ad almeno il doppio di quella del pane di terra e con i bordi del materiale coprente interrati, per evitare l'ingresso e l'ovideposizione delle femmine dell'insetto e: i. tutta la superficie dell'interfila è diserbata per sfavorire le condizioni di ovideposizione e ii. le eventuali irrigazioni di soccorso sono eseguite con il sistema a goccia e iii. nell'interfila eseguire almeno due lavorazioni meccaniche al terreno, ad una profondità di 15 cm, durante il periodo di ovideposizione oppure	lavorazione meccanica della superficie del terreno almeno quattro volte, ad una profondità di 15 cm durante il periodo di ovideposizione (una ogni 30 giorni a partire dal 15 giugno) e: iv. tutta la superficie è diserbata per sfavorire le condizioni di ovideposizione e v. le eventuali irrigazioni di soccorso siano eseguite con il sistema a goccia e vi. un carotaggio ufficiale, eseguito alla fine del periodo di ovideposizione, con esito negativo per <i>Popillia japonica</i> .

Altre misure	se si riscontra la presenza di anche solo un adulto, la chioma è trattata prima della movimentazione	il reimpiego in azienda di terra e terriccio può avvenire solo se lo stesso ha subito, prima del riutilizzo, un processo termico a 49°C per almeno 15 minuti	rispetto delle indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario relativamente a tempistiche e modalità dei trattamenti insetticidi	è obbligatorio registrare le operazioni di autocontrollo impartite dal Servizio fitosanitario, eseguite per la prevenzione e la lotta a <i>Popillia japonica</i>
Le piante con terra associata, introdotti da una zona indenne verso una zona infestata durante il periodo di diapausa dell'insetto, possono essere movimentate liberamente per tutto il periodo antecedente l'inizio al primo volo degli adulti di <i>Popillia japonica</i> . Tali movimentazioni devono essere registrate				

Movimentazione di piante con terra associata originari della **zona cuscinetto**

Le aziende produttrici di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra **devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 214 del 2005**

Vietata la movimentazione al di fuori della zona cuscinetto di piante con terra associata alle radici;
oppure almeno una ispezione ufficiale
e

Piante in terra e/o vaso	due ispezioni in autocontrollo durante il periodo di volo degli adulti per verificare l'assenza di adulti di <i>Popillia japonica</i> all'interno del perimetro aziendale e su piante spontanee presenti nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 m e	una ispezione in autocontrollo, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate in allegato e nei periodi opportuni indicati dal Servizio fitosanitario regionale e	trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale	inoltre registrazione di tutte le ispezioni in autocontrollo e dei trattamenti insetticidi
Se sono osservati adulti di <i>Popillia japonica</i> occorre notificarlo immediatamente al Servizio fitosanitario regionale ed eseguire un trattamento insetticida abbattente sulla vegetazione				

I produttori di tappeti erbosi aventi campi di produzione ricadenti in zona infestata o in zona cuscinetto devono notificare al Servizio fitosanitario regionale, entro 30 giorni dall'atto di delimitazione del territorio, la propria attività e **devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 214 del 2005**. Qualora il centro aziendale ricada in una regione diversa da quella in cui sono dislocati i campi di produzione l'autorizzazione viene effettuata dal Servizio Fitosanitario regionale in cui è ubicato il centro aziendale.

Movimentazione dei tappeti erbosi originari dell'area delimitata

Vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di tappeti erbosi (zolle e rotoli)
oppure almeno una ispezione ufficiale
e

lavaggio secondo le modalità impartite dal Servizio fitosanitario regionale al fine di eliminare la presenza di terra/terriccio di coltivazione oppure	sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale e sono state effettuate almeno due ispezione in autocontrollo, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate in allegato e nei periodi opportuni indicati dal Servizio fitosanitario regionale e due ispezioni in autocontrollo durante il periodo di volo degli adulti per verificare l'assenza di adulti di <i>Popillia japonica</i> all'interno del perimetro	La movimentazione dei tappeti erbosi al di fuori dell'area delimitata deve essere comunicata preventivamente al Servizio Fitosanitario regionale.
--	---	---

Modalità di esecuzione dei carotaggi
per la valutazione della presenza di larve di *Popillia japonica* nel terreno

Superficie ha ¹	numero di campioni di terreno da effettuare	
	Carotatore (15 cm diametro x 20 cm profondità)	Vanga (20 x 20 cm)
< 0.5	50	20
0.6-2	70	30
2.1-5	80	35
5.1-10	90	40
10.1-20	125	50
> 20	125 + 2 campioni ogni 5 ha addizionali	50 + 1 campione ogni 5 ha addizionali

¹ la superficie è da intendersi espressa in ettari indipendentemente dalla tipologia di produzione (vasi, piena terra ecc.).

I carotaggi devono essere eseguiti nel periodo agosto - settembre

Check list per le operazioni di autocontrollo

ZONA INFETSTATA ZONA CUSCINETTO

N.B. SE POPILLIA JAPONICA E' ASSENTE O SE L'AZIENDA E' IN ZONA CUSCINETTO I TRATTAMENTI INSETTICIDI NON DEVONO ESSERE EFFETTUATI (*)

1) Verifica della presenza di *Popillia japonica* nell'azienda o alle aree esterne confinanti (10 metri)

		data	data	SI	NO
Adulti	sulle piante in vivaio				
	su piante spontanee presenti nell'area perimetrale del vivaio (10 metri)				
Erosioni	sulle piante in vivaio				
	su piante spontanee presenti nell'area perimetrale del vivaio(10 metri)				

2) Predisposizione delle strutture di protezione delle piante

		installata in data	SI	NO
rete antinsetto (maglia non superiore a 3-4 mm x 3-4 mm.) che copre le piante in vaso	che copre le piante in vaso			
	che copre le piante in piena terra (serre/tunnel di rete)			

3) Attuazione delle misure nel caso di assenza di protezione fisica totale

		data	data	SI	NO
Per alberi o arbusti in pieno campo: A) oppure B)	A) copertura con rete antinsetto o tessuto pacciamante della superficie del terreno alla base delle piante, larga almeno il doppio della superficie esplorata dalle radici e con i bordi interrati				
	-diserbo dell'interfila per sfavorire le condizioni di ovideposizione				
	-due lavorazioni meccaniche al terreno, ad una profondità di 15 cm, durante il periodo di ovideposizione				
	B) lavorazione meccanica della superficie del terreno almeno quattro volte, ad una profondità di 15 cm durante il periodo di ovideposizione (una ogni 30 giorni a partire dal 15 giugno)				
	- diserbo di tutta la superficie per sfavorire le condizioni di ovideposizione				
	- un carotaggio ufficiale, eseguito alla fine del periodo di ovideposizione, con esito negativo				
Per piante in vaso	copertura della superficie dei vasi con rete anti-insetto, tessuto pacciamante o altro materiale pacciamante e isolamento dal terreno sottostante				
	vaso con diametro inferiore a 30 cm, substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo e isolamento dal terreno sottostante				
	prima della movimentazione trattamento insetticida chimico al terriccio realizzato con temperatura di almeno 10°				

4) Eliminazione del rischio di movimentazione di *Popillia japonica*

	SI	NO	PARTE
Le piante sono state vendute a radice nuda			
	SI	NO	
dal 15 maggio al 30 settembre prima della movimentazione, le piante sono state accuratamente ispezionate e si è effettuato un trattamento insetticida sulla chioma; il trattamento insetticida è stato registrato; i tappeti erbosi sono stati periodicamente trattati e i trattamenti insetticidi sono stati registrati			

5) Carotaggi del terreno / controllo terreno nei vasi /controllo tappeti erbosi

	n. larve	data	data	SI	NO
n. carotaggi					
n. vasi controllati					

Data intervento	Tipo di intervento: specificare se sfalcio, trinciatura, diserbo o trattamento insetticida	Quantità usata (Kg o litri) Solo nel caso di diserbo o trattamento insetticida	Tipologia di area su cui è stato eseguito l'intervento

Firma del responsabile

D.M. 17 marzo 2016. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle zone delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 122 del 10 febbraio 2017.

Popillia japonica

Registrazione acquirenti con destinazione del materiale vegetale al di fuori dall'area delimitata

Data	Destinatario	Comune (prov)	Tipologia (P/V/M/C)	Vegetali

P = privato, V = vivaio, M = manutentore del verde, C = commerciante.